

### 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

56° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1997

Presidenza del vice presidente CIRAMI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(2666) Deputati DETOMAS ed altri: Modifiche all'articolo 2 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 11, 12, 14 e <i>passim</i>
CALLEGARO (CDU)	12, 15, 17 e <i>passim</i>
CARUSO Antonino (AN)	12, 20, 22 e <i>passim</i>
CENTARO (Forza Italia)	18
FASSONE (Sin. Dem.-l'Ulivo)	18
FLICK, ministro di grazia e giustizia	15
FOLLIERI (PPI)	12
GASPERINI (Lega Nord-Per la Padania indip.)	20
GRECO (Forza Italia)	12, 15, 18
MIRONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	12, 21

PASTORE (Forza Italia)	Pag. 22, 23, 24
RUSSO (Sin. Dem.-l'Ulivo), relatore alla Commissione	12, 14, 15 e <i>passim</i>
VALENTINO (AN)	15

**(2702) Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	2, 3, 5 e <i>passim</i>
CARUSO Antonino (AN)	4
CENTARO (Forza Italia)	4, 6
DE GUIDI (Sin. Dem.-l'Ulivo), relatore alla Commissione	2, 5, 8 e <i>passim</i>
FLICK, ministro di grazia e giustizia	3, 5, 7 e <i>passim</i>
GRECO (Forza Italia)	4, 6, 7 e <i>passim</i>
RUSSO (Sin. Dem.-l'Ulivo)	2, 3
SCOPELLITI (Forza Italia)	7, 9

*I lavori hanno inizio alle ore 15,10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(2702) *Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia***

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2702 sospesa nella seduta del 30 settembre scorso. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

#### Art. 1.

1. Al fine di adeguare le strutture necessarie per le esigenze del servizio giudiziario, nei settori civile, penale e penitenziario ed in quello della giustizia minorile, e per attuare gli interventi indispensabili per il potenziamento del sistema informativo, è autorizzata la spesa di lire 78.350 milioni per l'anno 1997, di lire 89.600 milioni per l'anno 1998, e di lire 85.600 milioni per l'anno 1999, da ripartire secondo le disposizioni della presente legge.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole: «89.600 milioni» con le altre: «86.100 milioni» e le parole: «85.600 milioni» con le altre: «82.100 milioni».*

1.1

SENESE, RUSSO, CIRAMI

RUSSO. L'emendamento 1.1 si illustra da sè.

DE GUIDI *relatore alla Commissione*. L'illustrazione dell'emendamento 1.1 risulta infatti superflua poichè è evidente il suo contenuto e il suo scopo. Esso intende recuperare la somma di 3 miliardi e mezzo per gli anni 1998-1999 per permettere di proseguire anche in quel periodo, l'esercizio dell'assistenza psicosanitaria in favore dei detenuti, peraltro già prevista per l'anno 1997; si ricollega, inoltre, all'emendamento 3.1 su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario. I 3 miliardi e mezzo previsti dall'articolo 3, comma 2, infatti, sono prelevati dalle spese di parte corrente mentre la somma prevista dall'articolo 1 per gli anni 1998-1999 andrebbe iscritta nella spesa in conto capitale. Si tratta, quindi, di due contabilità diverse e, data questa incongruità, la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere

contrario anche sull'emendamento 1.1. È pertanto difficile la sua approvazione.

Si voleva dare un segnale per l'avvio di interventi sanitari in favore dei detenuti ma, intervenendo il parere contrario della Commissione bilancio, non è possibile attuare una modifica del genere.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si associa al parere del relatore. Prendo atto, inoltre, delle motivazioni che hanno indotto la Commissione bilancio ad esprimere parere contrario sull'emendamento in esame. Infatti, l'operazione in esso prevista tecnicamente non è possibile in quanto si tratta di spese di parte corrente; il segnale richiesto, poi, potrà essere offerto in sede di esame della legge di bilancio.

RUSSO. Anche se non comprendo perfettamente la motivazione a base del parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione, ritiro l'emendamento 1.1 e l'emendamento 3.1 ad esso collegato dal punto di vista logico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. Per costruzione, ristrutturazione, ampliamento e restauro degli edifici e loro pertinenze, destinati ad uffici giudiziari, a istituti e servizi minorili e all'Amministrazione centrale, nonché per realizzazione di strutture penitenziarie, è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 57.000 milioni e, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la spesa di lire 79.850 milioni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Aggiungere il seguente comma:*

«2. La spesa di cui al precedente comma non è autorizzata per ristrutturazione, ampliamento e restauro della struttura per minori di Castelfranco Emilia».

2.1

Antonino CARUSO, BUCCIERO

*Aggiungere il seguente comma:*

«2. L'intervento è suddiviso fra le strutture penitenziarie, gli uffici giudiziari, gli istituti e servizi minorili individuati dal Ministero di grazia e giustizia in relazione alla maggiore urgenza e necessità».

2.2

CENTARO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Gli interventi di cui al comma 1 riguarderanno sedi giudiziarie e strutture per attività trattamentali e per detenuti tossicodipendenti, equamente distribuite a Nord, al Centro e al Sud, con un impegno finanziario complessivo rispettivamente di lire 120.700 (centoventimilasettecento) milioni e di lire 45.000 (quarantacinquemila) milioni; nonchè la costruzione di quattro centri per servizi minorili a Bari, Catania, Cagliari e Catanzaro, con un costo medio per centro di lire 15.000 (quindici-mila) milioni.

2.3

GRECO

CARUSO Antonino. Ritiro l'emendamento 2.1 e, se i colleghi lo consentono, aggiungo la mia firma agli emendamenti 2.2 e 2.3 che, nella sostanza, presentano le stesse finalità dell'emendamento da me ritirato.

CENTARO. La finalità dell'emendamento 2.2 è quella di permettere che gli stanziamenti previsti dall'articolo 2 possano essere ripartiti in relazione alle esigenze degli istituti, esigenze poste in evidenza da un monitoraggio compiuto dal Ministero di grazia e giustizia in tutte le strutture italiane e non solo in alcune, così come si legge nella relazione. Esistono, infatti, strutture individuali come sedi migliori, il cui impiego potrebbe presentarsi di maggiore utilità. In ogni caso, siamo di fronte ad urgenze che il Ministero potrà valutare con criteri e obiettività rimessi alla sua competenza.

GRECO. Condivido l'emendamento 2.2 presentato dal senatore Centaro, in via subordinata all'emendamento 2.3 presentato da me. Infatti, quest'ultimo mi sembra più specifico dell'emendamento 2.2, dal momento che sono stati lasciati intatti i capitoli di spesa previsti e si è cercato di indicare i criteri per una equa distribuzione degli stanziamenti previsti dall'articolo 2 tra Nord, Centro e Sud, per cui l'impegno finanziario dovrebbe essere analogo, sia pure sottratti i sei miliardi che sarebbero poi previsti per un altro tipo di servizio indicato nell'articolo 3.

Le altre voci, bene individuate, che fanno riferimento a Bari, Catania, Cagliari e Catanzaro, sono state mantenute così come previsto dal disegno di legge governativo.

Mi permetto di suggerire al Presidente e al relatore di riesaminare l'emendamento 2.2 presentato dal senatore Centaro considerando anche l'emendamento 2.3 perchè nel caso in cui il primo fosse approvato, non avrebbe più ragione di esistere l'emendamento 2.3 da me presentato, in quanto si verificherebbe una sovrapposizione delle due proposte di modifica. Insisto nel dire che l'emendamento 2.3 si presenta con un contenuto più specifico in quanto intende predisporre una distribuzione equa tra Nord, Centro e Sud per quanto concerne gli stanziamenti previsti dall'articolo 2.

Ripeto quanto già affermato durante la discussione generale e cioè che non ritengo accettabile l'individuazione di una sola struttura di lavoro e per di più in favore di tossicodipendenti che provengono soltanto da tre distretti del Nord.

Non mi sembra giusto insistere con questa impostazione e, pertanto, vorrei che il Governo offrisse assicurazioni in questo senso. Aggiungo inoltre che se il Governo dovesse dichiararsi contrario all'emendamento 2.3, sono disponibile a trasformarlo in un ordine del giorno contenente gli stessi criteri.

DE GUIDI, *relatore alla Commissione*. Ritengo che lo spirito dell'emendamento 2.2 presentato dal senatore Centaro possa essere accolto. Se è possibile, vorrei che fosse specificato il riferimento agli uffici giudiziari periferici e centrali. Infatti, dal momento che l'articolo 2 fa esplicito riferimento all'amministrazione centrale, non vorrei che questa fosse esclusa in assenza di tale integrazione. Inoltre, con l'emendamento 2.2 si lascerebbe una maggiore discrezionalità al Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Per esigenza di maggior ordine e chiarezza dei lavori riepilogo la situazione: sono al nostro esame tre emendamenti, dei quali il primo è generico, in quanto lascia la discrezionalità al Ministero sull'utilizzazione delle somme, e gli altri due sono più specifici. Il senatore Greco, presentatore dell'emendamento 2.3, sarebbe inoltre disposto a trasformare quest'ultimo in un ordine del giorno. Chiedo pertanto al Governo di esprimersi in merito.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 2.2 il Governo si rimette alla Commissione poichè esso attribuisce una maggiore discrezionalità al Ministero nel suo intervento. Comunque avevamo segnalato nella relazione tecnica di accompagnamento del disegno di legge n. 2702 gli obiettivi da noi ritenuti urgenti.

Esprimo invece parere contrario sull'emendamento 2.3 in quanto ritengo che il comma 2, che con lo stesso si propone di aggiungere all'articolo 2, dovrebbe quanto meno essere compatibile con il comma precedente, salva la diversa ripartizione delle somme, invece le cifre non sono compatibili. Per tale ragione tecnica ribadisco il parere contrario sull'emendamento 2.3.

DE GUIDI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.3. Per quanto riguarda l'emendamento 2.2, come avevo accennato, ritengo opportuno proporre una nuova formulazione per comprendere l'amministrazione centrale fra i soggetti indicati nell'emendamento stesso. Propongo pertanto ai firmatari di integrare il testo dell'emendamento inserendo la locuzione: «l'amministrazione centrale» dopo le parole «suddiviso fra». La formulazione che propongo per l'emendamento 2.2 è pertanto la seguente:

*Aggiungere il seguente comma:*

«2. L'intervento è suddiviso fra l'Amministrazione centrale, le strutture penitenziarie, gli uffici giudiziari, gli istituti e servizi minorili

individuati dal Ministero di grazia e giustizia in relazione alla maggiore urgenza e necessità».

2.2 (Nuova formulazione)

CENTARO, CARUSO Antonino

CENTARO. Signor Presidente, accetto e condivido l'integrazione proposta e pertanto modifico l'emendamento 2.2 come suggerito dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai senatori Centaro e Caruso Antonino, nel testo riformulato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.3. La 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso a riguardo parere negativo, domando pertanto al senatore Greco se insiste per la sua votazione.

GRECO. Signor Presidente, non condivido il parere espresso dalla Commissione bilancio e ritengo che probabilmente spesso le Commissioni di merito non comprendono fino in fondo le proposte che avanziamo. A mio parere il parere sarebbe stato diverso se la Commissione avesse ben inteso le cifre indicate nel mio emendamento; le somme cui infatti si fa riferimento sono le stesse di quelle previste dal disegno di legge di iniziativa governativa, ma distribuite diversamente. Non capisco pertanto le ragioni di un parere negativo.

In ogni modo, poichè anche il Governo ha fatto intendere di non condividere tale emendamento sono disposto a trasformarlo nel seguente ordine del giorno che ora presento e del quale mi auguro il Governo prenda atto:

«La 2<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2702 recante "Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia";

premesso che il provvedimento, se pur apprezzabile nello spirito e nei contenuti, non appare condivisibile in alcune sue previsioni che, sulla scorta anche delle indicazioni fornite nell'allegata relazione tecnica, risultano, quanto alla destinazione degli impegni finanziari, privilegiare parti del territorio nazionale e servizi in danno di altre parti ed altri servizi, pur essi degni di pari considerazione;

rilevato, in particolare, che, a fronte di lire 150.700 milioni per l'edilizia giudiziaria, è stata prevista la modesta spesa di lire 3.500 milioni per le attività di osservazione e di supporto psicologico in favore dei detenuti e quella di lire 21.000 milioni per strutture per attività trattamenti per detenuti tossicodipendenti, di cui per altro lire 15.000 milioni finalizzati alla ristrutturazione della sola Casa di lavoro di Castelfranco Emilia;

fatto osservare che il problema della riabilitazione e reinserimento di soggetti tossicodipendenti è avvertito in tutta la sua gravità sia al Nord, che al Centro, che al Sud e che quella di Castelfranco Emilia è una struttura che potrebbe ospitare soltanto duecento unità, che per altro – si dice nella relazione – sarebbero scelte tra i detenuti provenienti dai distretti di Emilia-Romagna, Lombardia e Liguria;

evidenziato, infine, che l'esigenza di strutture alternative al normale circuito carcerario è ancora più forte al Sud, meno dotato rispetto al Centro-Nord di comunità terapeutiche e servizi socio-sanitari;

rilevato che anche al Centro-Sud esistono strutture carcerarie (es. carceri mandamentali, come quello di Altamura) che, previ opportuni interventi, potrebbero essere destinate all'uso di cui alla lettera c) della relazione tecnica sull'articolo 2 del provvedimento;

premesso che per soddisfare le suesposte esigenze sono stati presentati emendamenti che, al fine di agevolare una più spedita approvazione dell'iniziativa, vengono ritirati,

impegna il Governo:

a voler prendere in esame la proposta di reperire con urgenza altre adeguate dotazioni finanziarie per interventi su strutture per attività trattamentali e per detenuti tossicodipendenti ubicate al Centro-Sud, nonchè per ulteriori investimenti nelle attività di osservazione e di supporto psicologico in favore dei detenuti».

0/2702/2/2<sup>a</sup> GRECO, PASTORE, CENTARO, SCOPELLITI, CIRAMI, CARUSO  
Antonino

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo dichiara piena disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno 0/2702/2/2a.

PRESIDENTE. Domando al proponente se insiste per la votazione.

GRECO. No signor Presidente.

SCOPELLITI. Signor Presidente, presento il seguente ordine del giorno:

«La 2<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in relazione al disegno di legge recante interventi urgenti per il potenziamento delle strutture delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia, (atto Senato 2702) avuto particolare riguardo all'articolo 2 e alla specifica contenuta nella relazione tecnica che sembra limitare alla casa di lavoro di Castelfranco Emilia la realizzazione delle strutture alternative per attività trattamentali e per detenuti tossicodipendenti,

impegna il Governo:

a diversificare il radicamento sul territorio delle strutture alternative al normale circuito carcerario onde favorire nell'Italia settentrionale, centrale e meridionale l'adozione degli interventi terapeutico-riabilitativi per detenuti tossicodipendenti al fine di migliorare la fruibilità dell'emananda legge, nonchè al fine di ottimizzare i risultati scaturenti dalle risorse finanziarie impiegate».

0/2702/1/2<sup>a</sup> SCOPELLITI, MILIO, CIRAMI, Antonino CARUSO, FOLLIERI, PASTORE, CALLEGARO, CENTARO, GRECO

Spero che il Ministro voglia e possa accogliere questo ordine del giorno, assumendosi l'impegno a che lo stesso venga rispettato anche perchè la relazione tecnica di accompagnamento del disegno di legge n. 2702, fornendo un'identificazione rigida del luogo di trattamento dei detenuti tossicodipendenti svilisce un progetto che di per sè è molto interessante, poichè affronta una enorme piaga del carcere.

L'identificazione infatti di un luogo d'Italia ben preciso, e il limite posto per cui gli ospiti del futuro centro di recupero per tossicodipendenti potranno provenire soltanto da determinate carceri del Nord Italia, penalizza il resto del paese dove (mi riferisco particolarmente al Sud) non esistono strutture private, o paraprivato, di trattamento di recupero dei tossicodipendenti, a differenza di quanto avviene al Nord.

Ritengo inoltre che si debba discutere sulla cifra di quindici miliardi di lire stabilita per questo progetto, solo per l'intervento sulla struttura di Castelfranco Emilia.

Credo che l'identificazione di altri siti, in cui la ristrutturazione non significa dar luogo ad una costruzione *ex novo*, possa presentare un onere inferiore; pertanto, l'applicazione di un progetto volto ad assistere duecento detenuti può comunque essere ampliata per avere la possibilità di sperimentare questo nuovo trattamento su un numero maggiore di detenuti, investendo l'intero territorio nazionale senza operare distinzioni tra Nord, Centro e Sud.

DE GUIDI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno 0/2702/1/2<sup>a</sup>. Il progetto previsto per Castelfranco Emilia può essere comunque esteso ad altre strutture e deve essere comunque valutato molto attentamente in quanto si verrebbe a determinare un tipo di concorrenza, non economica ma culturale, tra pubblico e privato. Sappiamo, infatti, quanto le comunità private siano gelose delle loro terapie per la riabilitazione. Il progetto in esame rappresenta uno strumento molto delicato e credo che la sua attuazione, all'ombra di una struttura penitenziaria (anche se aperta), possa pregiudicare la finalità stessa che si propone.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

SCOPELLITI. No, signor Presidente, non insistiamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

**È approvato.**

### Art. 3.

1. Per l'acquisizione di attrezzature, servizi e impianti di sicurezza, da destinarsi agli uffici giudiziari, nonchè per la relativa manutenzione e gestione, è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 16.000 milioni, e, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la spesa di lire 5.750 milioni.

2. Per le attività di osservazione e di supporto psicologico in favore dei detenuti è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 3.500 milioni.

3. Per il potenziamento del sistema informativo e per la realizzazione di aule informatiche didattiche è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 1.850 milioni, e, per l'anno 1998, la spesa di lire 4.000 milioni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, dopo le parole: «dei detenuti» prima della virgola, aggiungere le seguenti: «nonchè per l'assistenza sanitaria ai medesimi» e sostituire inoltre le parole: «per l'anno 1997» con le altre: «per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999».*

3.1

SENESE, RUSSO, CIRAMI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la spesa di lire 3.000 milioni».*

3.2

GRECO

Ricordo che l'emendamento 3.1 è stato ritirato e la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario sull'emendamento 3.2.

DE GUIDI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 3.2.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime analogo parere.

PRESIDENTE. Senatore Greco insiste per la votazione dell'emendamento 3.2?

GRECO. Signor Presidente, tale emendamento era collegato al precedente emendamento 2.3; pertanto lo ritiro ed anche per il suo contenuto mi rimetto all'ordine del giorno accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Art. 4.

1. Per i contratti concernenti il potenziamento del sistema informativo si applica il disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.

2. Per la realizzazione delle opere di cui alla presente legge restano ferme tutte le competenze attribuite dalle vigenti norme al Ministero dei lavori pubblici.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 78.350 milioni per l'anno 1997, a lire 89.600 milioni per l'anno 1998 ed a lire 85.600 milioni per l'anno 1999, si provvede:

a) quanto a lire 13.500 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 64.850 milioni per l'anno 1997, quanto a lire 89.600 milioni per l'anno 1998 e quanto a lire 85.600 milioni per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

**È approvato.**



*Al comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. In attesa della conclusione della sessione d'esame e conseguente formazione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 13 maggio 1997, n. 132, coloro che hanno diritto all'esonero totale dall'esame, secondo l'articolo 6, comma 2 della stessa legge, sono autorizzati a produrre una dichiarazione sostitutiva sottoscritta ed autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti il possesso dei requisiti per essere iscritti nell'albo dei revisori contabili, al fine di assumere nuovi incarichi. In caso di dichiarazioni false o mendaci si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

1.4

ROSSI, GASPERINI

CALLEGARO. Diamo per illustrato l'emendamento 1.1.

FOLLIERI. Vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 1.1.

GRECO. Anch'io aggiungo la mia firma.

CARUSO Antonino. Anch'io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e aggiungo la mia firma all'emendamento 1.1.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Rinunzio ad illustrare l'emendamento 1.1.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Russo e da altri senatori, identico all'emendamento 1.2, presentato dai senatori Rossi e Gasperini.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione l'emendamento 1.3 risulta precluso; stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento 1.4.

Metto pertanto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

**È approvato.**



*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Coloro che ai sensi della legge 13 maggio 1997, n.132 hanno titolo per essere iscritti nel registro dei revisori contabili indipendentemente dal superamento dell'esame di cui alla medesima legge ed hanno tempestivamente presentato la domanda di esonero dall'esame ovvero hanno presentato o presentano entro il termine prescritto la domanda di iscrizione nel registro previste rispettivamente dall'articolo 1, comma 7, e dall'articolo 13 della legge suddetta, se fanno parte di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile possono essere rinnovati nella carica per un successivo triennio, ancorchè non ancora iscritti nel registro, purchè il rinnovo avvenga prima che sia completato il procedimento di esonero dall'esame ovvero il procedimento di iscrizione nel registro conseguenti alle domande sopra indicate. Essi decadono dalla carica se, all'esito di detti procedimenti, non conseguono l'esonero dall'esame ovvero l'iscrizione nel registro dei revisori contabili».

1.0.3

RUSO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 13 della legge 13 maggio 1997, n.132 sono aggiunti i seguenti commi:

“2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali e facciano parte di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile di enti, possono essere rinnovati nella carica per un successivo triennio, anche se non iscritti nel registro dei revisori contabili, purchè il rinnovo avvenga anteriormente all'esame di cui all'articolo 1.

3. Gli interessati debbono presentare entro sessanta giorni dal termine previsto dal comma 6 dell'articolo 4, certificazione rilasciata dal presidente della commissione attestante l'avvenuto esonero dall'esame. L'omessa presentazione comporta la decadenza dalla carica”».

1.0.4

CALLEGARO

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 1.0.1, cui aggiungo la mia firma.

RUSO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, rinuncio ad illustrarlo.

GRECO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento in esame.

VALENTINO. Signor Presidente, appongo anch'io la mia firma all'emendamento 1.0.1.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4.

CALLEGARO. Signor Presidente, gli emendamenti ora al nostro esame, presentati rispettivamente dai senatori Caruso e Bucciero, dal senatore Russo e da me insieme al senatore Greco, hanno, in sostanza, il medesimo contenuto.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, richiamo l'attenzione del Governo sul problema affrontato dagli emendamenti in esame, in merito ai quali ritengo sia importante comprenderne l'orientamento.

Tale problema nasce dalla circostanza che il decreto-legge emanato dal Governo il 29 aprile 1996, n. 226 stabiliva che: «Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto fanno parte dei collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile di enti, possono essere rinnovati nella carica», purchè il rinnovo fosse avvenuto prima dell'espletamento dell'esame. Entro un certo termine costoro avrebbero poi dovuto documentare di aver superato l'esame ed in mancanza di tale documentazione sarebbero decaduti dalla carica. È questa una norma, ripeto, contenuta nel decreto-legge 29 aprile 1996 n. 226 non convertito e che quindi ha perduto effetto fin dall'inizio.

La legge del 13 maggio 1997 stabilisce che sono salvi i rinnovi compiuti ai sensi di quel decreto e riconferma che coloro che sono stati mantenuti nella carica devono, entro un termine dall'esame, presentare la relativa documentazione.

In questo modo, coloro che scadevano dall'incarico di membro del collegio sindacale nei due mesi di vigenza del decreto-legge e sono stati rinnovati in quel periodo sono stati confermati nel loro nuovo incarico. La legge 13 maggio 1997 nulla ha invece disposto in relazione a quei membri di collegi sindacali che siano decaduti dalla carica successivamente; questi soggetti evidentemente non hanno potuto essere rinnovati, in quanto non iscritti nel registro dei revisori contabili.

Si pone di fronte a noi la scelta se mettere parziale rimedio a questa omissione. Uso questa espressione perchè è evidente che allo stato attuale non possiamo più intervenire sulle situazioni che si sono deter-

minate a seguito delle scadenze avvenute dal giugno 1996 ad oggi e quindi sul mancato rinnovo di coloro che in tale periodo non potevano essere riconfermati nella carica.

Potremmo però stabilire che coloro che sono oggi membri di collegi sindacali e la cui carica scade in un periodo che va da adesso fino ad un certo termine (sul quale poi mi soffermerò) possono essere rinnovati nell'incarico. L'emendamento 1.0.3 che ho proposto si muove in questa direzione, tuttavia riguarda (a differenza di quanto disposto nel decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226, che faceva riferimento anche a coloro che avevano titolo per partecipare all'esame) soltanto coloro che hanno titolo per essere iscritti nel registro dei revisori contabili indipendentemente dall'esame. Come emerge dalle disposizioni contenute nell'articolo 13 della legge n. 132, si tratta, in realtà, di una duplice categoria: non sono infatti solo coloro che erano già revisori dei conti in base alla normativa previgente, ma anche altre categorie di soggetti e devono tutti presentare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, domanda per essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Tale termine scade il 17 novembre 1997, quindi questa procedura è ancora in corso.

L'articolo 6 della legge 13 maggio 1997, n. 132 stabiliva però che: «Sono esonerati dall'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali». Mi pare chiaro (ma, ripeto, avrei piacere di sentire il parere del Governo su questo punto, che ha carattere tecnico ed è abbastanza spinoso) che coloro che sono esonerati dall'esame vengono sostanzialmente equiparati agli altri soggetti indicati dall'articolo 13 che possono chiedere direttamente l'iscrizione nel registro dei revisori contabili. Tuttavia sono previste due procedure diverse perchè i soggetti di cui all'articolo 13 della legge n. 132 del 1997 devono presentare domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, mentre l'articolo 1, comma 7, prevede che per sostenere l'esame e per far valere le cause di esonero, il candidato deve presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Pertanto, dal momento che gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri si trovano nelle condizioni previste per l'esonero, hanno l'onere di presentare la domanda entro sessanta giorni, anzi, devono averla già presentata perchè il termine previsto è scaduto nel mese di luglio.

In sostanza se la Commissione intende riconoscere a coloro che hanno titolo per essere iscritti nel registro senza sostenere l'esame il diritto di essere rinnovati negli incarichi che scadano nello stesso periodo, sarebbe opportuno presentare un emendamento che investa entrambe le categorie di soggetti previste negli articoli 6 e 13 della legge n. 132. Ricordo che nella relazione presentata al disegno di legge in esame avevo espresso un orientamento diverso.

L'emendamento 1.0.3, pertanto, intende permettere l'acquisizione del diritto al rinnovo delle cariche a coloro che hanno titolo per essere iscritti direttamente nel registro dei revisori contabili. Mi sono persuaso

che questa modifica possa essere opportuna perchè può verificarsi una particolare situazione. Supponiamo che la carica di un membro di collegio sindacale giunga a scadenza il 31 ottobre e che la società intenda confermarlo: ciò non sarebbe possibile perchè tale soggetto non è iscritto materialmente nel registro – pur avendone titolo – in quanto la procedura prevista (centottanta giorni, in cui la commissione deve deliberare) richiede tempi lunghi.

Mi sembra equo che questo soggetto possa essere confermato nella carica, fermo restando però che se dall'esito del procedimento diretto all'iscrizione nel registro o, comunque, dall'accertamento circa la causa di esonero dovesse risultare che il soggetto in questione, in realtà, non aveva diritto nè all'una nè all'altra, egli decadrà dalla carica.

In questo senso, mi sembra che l'emendamento 1.0.3 possa maggiormente adattarsi alla situazione in oggetto, anche se riconosco che una sua prima lettura può risultare alquanto complessa. Ho trovato però difficoltà ad elaborarlo in forma più snella. L'emendamento recita: «Coloro che ai sensi della legge 13 maggio 1997, n. 132 hanno titolo per essere iscritti nel registro dei revisori contabili indipendentemente dal superamento dell'esame di cui alla medesima legge» – questa dizione mi sembra comprendere chiaramente i soggetti di cui all'articolo 13 della legge n. 132 e quelli esonerati – «ed hanno tempestivamente presentato la domanda di esonero dall'esame» – che dovrebbe essere stata già presentata – «ovvero hanno presentato o presentano entro il termine prescritto» non ancora stabilito – «la domanda di iscrizione nel registro previste rispettivamente dall'articolo 1, comma 7, e dall'articolo 13 della legge suddetta, se fanno parte di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile possono essere rinnovati nella carica per un successivo triennio, ancorchè non ancora iscritti nel registro, purchè il rinnovo avvenga prima che sia completato il procedimento di esonero dall'esame ovvero il procedimento di iscrizione nel registro conseguenti alle domande sopra indicate. Essi decadono dalla carica se, all'esito di detti procedimenti, non conseguono l'esonero dall'esame ovvero l'iscrizione nel registro dei revisori contabili». L'emendamento così formulato mi sembra chiaro e lo considero preferibile all'emendamento 1.0.2 che presenta, comunque, gli stessi intendimenti.

L'emendamento 1.0.2 prevede che «coloro i quali siano membri di collegi sindacali di società o facciano parte di organi di controllo contabile di enti, essendo iscritti o avendo acquisito il diritto di essere iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti o dei ragionieri o dei periti commerciali, possono essere nuovamente nominati per un successivo triennio nel caso in cui i detti collegi o organi siano rinnovati con deliberazioni assunte prima della data fissata per l'esame di cui all'articolo 1 della legge 13 maggio 1997 n. 132.». Questo emendamento, a mio avviso, analogamente all'emendamento 1.0.4, presentato dal senatore Callegaro, contiene un limite perchè si riferisce esclusivamente agli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, e si presenta pertanto più restrittivo.

CALLEGARO. Non è vero, perchè si riferisce anche all'albo dei ragionieri e dei periti commerciali.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. L'articolo 13 della legge n. 132, però, stabilisce che sono iscritti nel registro, purchè presentino domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che sono iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La stessa iscrizione spetta a coloro che sono in possesso di un diploma universitario, in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per almeno un anno; lo stesso dicasi per coloro che hanno superato l'esame già previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 e coloro che hanno ottenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa il giudizio di equipollenza o corrispondenza già previsto dall'articolo 8, terzo comma, lettera c), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 136. Tutti questi soggetti configurano una categoria più ampia di quella dei soggetti iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri, eppure la situazione è analoga: essi non sono ancora iscritti nel registro, hanno fatto domanda per esserlo ma se scadono i termini previsti non possono essere rinnovati nelle cariche. Ritengo sia necessario elaborare una formulazione che comprenda tutti i soggetti e non soltanto alcuni.

PRESIDENTE. In sintesi, appare più ampia la formulazione dell'emendamento 1.0.3 piuttosto che quella degli emendamenti 1.0.2 e 1.0.4.

FASSONE. Infatti l'emendamento 1.0.3 tiene conto dei contenuti dell'articolo 13 della legge n. 132.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Inoltre, l'emendamento 1.0.4 presentato dal senatore Callegaro è analogo all'emendamento 1.0.2 perchè stabilisce che coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, siano iscritti o abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e dei periti commerciali e facciano parte di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabili di enti, possono essere rinnovati nella carica per un successivo triennio, anche se non iscritti nel registro dei revisori contabili, purchè il rinnovo avvenga anteriormente all'esame di cui all'articolo 1. Inoltre, il comma 3 dello stesso emendamento 1.0.4 recita che: «Gli interessati debbono presentare entro sessanta giorni dal termine previsto dal comma 6 dell'articolo 4, certificazione rilasciata dai presidenti della commissione attestante l'avvenuto esonero dall'esame. L'omessa presentazione comporta la decadenza dalla carica». Anche questo emendamento fa riferimento esclusivamente ad una categoria. Mi domando, allora perchè rimangono esclusi coloro che non sono dottori commercialisti e tuttavia hanno titolo per essere iscritti nel registro.

GRECO. Signor Presidente, innanzitutto dichiaro di voler apporre la mia firma all'emendamento 1.0.4 presentato dal senatore Callegaro in quanto lo preferisco a quello del collega Russo, il che non toglie che ri-

terrei opportuno apportare alcune correzioni allo stesso (secondo il suggerimento del senatore Russo) nella parte in cui indica le categorie dei soggetti interessati, al fine di renderla di maggiore ampiezza.

Ritengo in ogni caso che nell'insieme l'emendamento 1.0.4 sia più stringato e snello rispetto all'emendamento 1.0.3 presentato dal senatore Russo; basti infatti pensare che quest'ultimo è composto da quattordici righe di cui dodici occupate da un unico periodo.

Apprezzo inoltre, in modo particolare, il comma 3 proposto con l'emendamento 1.0.4, che attiva l'interessato affinché presenti, entro sessanta giorni dal termine, la certificazione attestante l'avvenuto esonero dall'esame. In tale maniera si sollecita l'interessato che ha diritto all'iscrizione ad acquisire tale certificazione, che viene rilasciata dal presidente della commissione, e si indica un termine preciso per la sua presentazione, che non mi sembra venga previsto dal senatore Russo.

CENTARO. Signor Presidente, concordo con le considerazioni svolte dal collega Greco. Si tratta infatti di ratificare una situazione esistente di fatto, pur nella considerazione di tutti coloro che nel futuro avranno diritto all'iscrizione nel registro dei revisori contabili. D'altra parte limitarsi a determinate categorie non avrebbe senso perchè se ne esistono altre, comunque rientranti nella possibilità di essere iscritte all'albo, non si capisce perchè coloro che ne fanno parte, che già lavorano in una società di revisione contabile o in un collegio sindacale e che domani potranno iscriversi all'albo, debbano ora essere esclusi dalla prevista rinnovazione nelle cariche.

Nutro comunque qualche perplessità, anche se limitata al profilo temporale della condizione risolutiva contenuta sia nell'emendamento presentato dal senatore Russo che in quello a firma dei senatori Callegaro e Greco (anche se, almeno, nell'emendamento 1.0.4 vi è una indicazione temporale precisa entro la quale si deve avere certezza della legittimità della carica in questione): sotto il profilo sostanziale, infatti, una condizione risolutiva può creare problemi anche alla società nella quale opera il sindaco o il revisore contabile per quanto attiene a tutti gli atti che questi ha contribuito ad emanare prima della sua decadenza dalla carica.

CALLEGARO. Signor Presidente, in relazione all'obiezione sollevata dal senatore Russo desidero precisare che con l'emendamento 1.0.4 non viene compiuta una discriminazione, nel senso che possono essere rinnovati nella carica soltanto coloro che sono iscritti all'albo dei dottori commercialisti. In realtà, infatti, si propone il rinnovo, per almeno tre anni, nelle cariche di membri di collegi sindacali o di altri organi di controllo, di coloro che già oggi rivestono le stesse. Le altre categorie indicate dalla legge, caratterizzate dall'essere in possesso di una determinata serie di documenti o dal rivestire particolari *status*, comprendono soggetti che possono essere iscritti al registro dei revisori contabili, ma che evidentemente non hanno fatto parte finora di collegi sindacali.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Perchè? L'articolo 13 della legge n. 132 fa riferimento a coloro che «sono iscritti o sono in posses-

so dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti».

CALLEGARO. In ogni modo non voglio che questo sia un punto di contrasto e pertanto sono anche disponibile ad ampliare l'indicazione delle categorie interessate aggiungendo ad esempio un riferimento alle «categorie di cui all'articolo 13 della legge 13 maggio 1997, n. 132», anche se in realtà ritengo che una tale integrazione non sia necessaria in quanto fino ad oggi non facevano parte di collegi sindacali soggetti che non fossero iscritti agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali in quanto era questo il requisito, prima della legge n. 132, per partecipare a tali collegi. Siccome si tratta di rinnovare nella carica coloro che già la stessa ricoprivano, non capisco perchè si voglia estendere il rinnovo a chi invece non faceva parte di tali organi; in questo modo si realizzerebbe una discriminazione al contrario, ossia si attribuirebbero vantaggi a chi prima non ne aveva.

GASPERINI. Signor Presidente, ritenevo che la formulazione dell'emendamento 1.4 da me presentato insieme al collega Rossi fosse più concisa e tecnicamente esatta (probabilmente ci sbagliavamo) di quelle degli emendamenti ora al nostro esame. In tale emendamento semplicemente prevedevamo che: «In attesa della conclusione della sessione d'esame e conseguente formazione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 13 maggio 1997, n. 132, coloro che hanno diritto all'esonero totale dall'esame, secondo l'articolo 6, comma 2 della stessa legge, sono autorizzati a produrre una dichiarazione sostitutiva», secondo l'orientamento delle nuove tecniche legislative e le ultime tendenze manifestatesi nell'ordinamento che riconoscono notevole affidamento alle dichiarazioni sostitutive.

Proponevamo quindi che fosse il cittadino a dichiarare di essere in possesso dei requisiti, contribuendo così a creare un sistema che procedesse verso l'attribuzione di maggiore fiducia al cittadino; un moderno ordinamento, infatti, deve eliminare tutte le carte e i documenti, e porre fine all'epoca delle certificazioni. È giusto lasciare al cittadino che concorre a questa carica la possibilità di compiere una dichiarazione sostitutiva con la quale affermi di essere in possesso dei requisiti e di poter aderire, secondo la legge, alla carica in questione. Chi rilascia false e mendaci dichiarazioni sarà punito ai sensi di legge.

Ritenevo che tale formulazione fosse più esatta e tecnicamente corretta e pertanto invito la Commissione a prenderla in esame.

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, le comunico che l'emendamento 1.4 è già stato dichiarato decaduto in sede di discussione dell'articolo 1, essendo assenti in tale momento entrambi i presentatori.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, desidero innanzitutto puntualizzare un aspetto: giudico originalissimo il metodo di lavoro adottato da questa Commissione, secondo il quale prende la parola per ultimo il presentatore dell'emendamento da esaminarsi per primo. Ritenevo di

aver diritto, prima che il relatore si diffondesse nel suo intervento (nel corso del quale – lo voglio dire subito – ha detto tutte cose esatte) e che tutti gli altri colleghi si pronunciassero, alla possibilità di illustrare l'emendamento 1.0.2, anche nella pochezza che lo stesso può avere, per cercare di persuadere i colleghi commissari della sua presunta bontà, o comunque per sottoporre agli stessi le riflessioni che sono a monte della sua stesura.

Ciò premesso, ribadisco che il senatore Russo, nella sua lunghissima esposizione, ha affermato concetti che ritengo tutti esatti, o meglio che sono corrispondenti alle conclusioni che ho tratto da una lunga analisi dei precedenti legislativi dai quali emerge il problema in questione. Sfido però me stesso ed i colleghi commissari a ripetere, come si diceva una volta, «con parole proprie», quanto ha esposto il senatore Russo, senza omettere alcun argomento, perchè il problema, se lo si vuole porre nella maniera in cui è stato fatto dagli emendamenti proposti dal relatore e dai senatori Callegaro e Russo, è di difficilissima comprensione.

Il tema che stiamo affrontando con i tre emendamenti al nostro esame è l'unico che pur riguardando la legge n. 132 del 1997 non interessa direttamente i revisori contabili ma le società o meglio i soci delle stesse che, nelle assemblee, devono rinnovare le cariche ad alcuni soggetti, sindaci delle società, che nel futuro dovranno essere iscritti necessariamente al registro dei revisori contabili.

Si tratta quindi di una norma destinata non agli addetti ai lavori, ma ai cittadini, nella più ampia dizione di tale termine; deve pertanto essere una norma leggibile, scritta «in lingua italiana» e quindi informata a principi di semplicità. L'emendamento 1.0.2 da me proposto a mio avviso risponde a tali principi di semplicità e chiarezza espositiva.

Nei confronti di tale emendamento il relatore, senatore Russo, ha sollevato un'eccezione, una preoccupazione, che mi sembra fondata, quella della limitatezza dei soggetti coinvolti, cui si può facilmente ovviare aggiungendo dopo la parola «essendo» le seguenti: «nelle condizioni previste dalla legge 13 maggio 1997, n. 132, ovvero essendo». In questo modo il problema è sanato.

Mi permetto pertanto di raccomandare al relatore, al Governo e a tutti i colleghi di esaminare l'emendamento da me presentato anche sotto questo profilo che ora ho voluto sottolineare.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alle valutazioni della Commissione e alle misure che essa adotterà – se lo riterrà opportuno – per sanare questo tipo di disparità e affrontare così il problema emerso dall'ampio dibattito svolto e che non era ricompreso nella disciplina precedente.

Ritengo sia da preferire tecnicamente l'emendamento 1.0.3 presentato dal relatore Russo ma, dal momento che dal dibattito sono emerse precisazioni anche sugli altri emendamenti presentati ed esiste, quindi, una concorde valutazione di tutti i commissari sul punto, il Governo – ripeto – si rimette alla decisione della Commissione.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Riconosco che il testo degli emendamenti 1.0.2 e 1.0.4 è più comprensibile del testo dell'emendamento 1.0.3 da me presentato e, dal momento che la leggibilità della legge è requisito importante, sono disponibile a riesaminarlo nella formulazione.

La soluzione proposta dal collega Caruso potrebbe essere quella più adeguata al caso, ma bisogna risolvere due problemi: innanzitutto l'emendamento 1.0.2 recita: «essendo iscritti o avendo acquisito il diritto di essere iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti o dei ragionieri o dei periti commerciali». Questo estende ulteriormente il presupposto previsto dalla legge n. 132 perchè essa richiede questo requisito con riferimento alla data di entrata in vigore della legge stessa. Se accettassimo la formulazione dell'emendamento 1.0.2 includeremmo anche coloro che sono iscritti oggi ma che, non essendolo nel maggio 1997, non avrebbero titolo per essere iscritti nel registro senza sostenere gli esami. Si tratta di un problema facilmente risolvibile perchè sarebbe sufficiente fare riferimento a coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 6 e 13 della legge n. 132.

CARUSO Antonino. In questo modo verrebbero esclusi coloro che sono membri di collegi sindacali e che si iscriverebbero adesso.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Per coerenza sarebbe preferibile fare riferimento ai presupposti dall'articolo stesso.

Il secondo problema da affrontare riguarda il fatto che, trovandoci di fronte ad entrambe le categorie, a mio avviso, diventerebbe illogico adottare come data di riferimento quella dell'esame. Credo che attualmente l'esame sia fissato per il 17 o 21 novembre, mentre con l'approvazione dell'emendamento 1.0.1 il termine è stato prorogato. Ma coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 13, per essere iscritti nel registro dei revisori contabili, devono aspettare il completamento di una procedura che esula completamente dall'esame. Rimarrebbe, comunque, vigente un periodo in cui il rinnovo della carica potrebbe non seguire alla scadenza della data prevista.

Farei poi salva la previsione della decadenza della nomina nel caso in cui non sussista, in realtà, il diritto di essere iscritti nel registro. Non mi sembra che ciò comporti delle conseguenze particolari perchè sta a significare che la società può avere rinnovato nelle cariche questi soggetti, ma, nel momento in cui accerta che in realtà essi non avevano titolo per essere iscritti nel registro dei revisori contabili, detti soggetti decadono dalla carica.

Riconosco che l'emendamento 1.0.2 risulta più chiaro di quello da me presentato ma ciò dipende probabilmente dal fatto che è più semplice affrontare il problema se si considera una sola categoria di soggetti. È possibile comunque elaborare un'ipotesi di modifica che risulti ancora più comprensibile ma che consideri le proposte contenute negli emendamenti presentati, a partire dall'emendamento 1.0.2.

CARUSO Antonino. Non posso che aderire alla proposta del senatore Russo.

CALLEGARO. Anch'io mi esprimo in questo senso.

PASTORE. Propongo una piccola modifica all'emendamento 1.0.4 che probabilmente potrebbe soddisfare anche le esigenze del relatore. Si potrebbero sostituire le parole da: «Coloro che», fino alle parole: «periti commerciali», con le parole: «i soggetti di cui al comma precedente» – cioè di cui al comma 1, dell'articolo 13 della legge n. 132 – «che alla data di entrata in vigore della presente legge facciano parte di collegi sindacali», rimanendo immutata la restante parte dell'emendamento.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. In questo modo però mancherebbe il riferimento al fatto che per essere confermati nella carica bisogna avere titolo per essere iscritti al registro dei revisori contabili.

PASTORE. A mio avviso, questo riferimento è presente.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Propongo una riformulazione dell'emendamento 1.0.2 mantenendo le parole: «Coloro i quali siano membri di collegi sindacali di società o facciano parte di organi di controllo contabile di enti,» e sostituendo le parole: «essendo iscritti» con le seguenti: «avendo titolo per essere iscritti nel registro dei revisori contabili indipendentemente dal superamento dell'esame,»; l'emendamento poi sarebbe onnicomprensivo se si mantenessero le parole: «possono essere nuovamente nominati per un successivo triennio nel caso in cui i detti collegi o organi siano rinnovati con deliberazioni assunte prima della data fissata per l'esame di cui all'articolo 1 della legge 13 maggio 1997, n. 132». Ma dal momento che in questo modo sussisterebbe l'incornguenza che ho precedentemente segnalato, l'eventuale emendamento potrebbe essere completato con le ultime tre righe dell'emendamento 1.0.3, e cioè: «Essi decadono dalla carica se, all'esito di detti procedimenti, non conseguono l'esonero dall'esame ovvero l'iscrizione nel registro dei revisori contabili».

CARUSO Antonino. Sono favorevole a tale modifica dell'emendamento 1.0.2 da me presentato perchè mi sembra efficace e risolutiva del problema.

Per quanto riguarda la seconda parte, vorrei invitarvi a porre sul piatto della bilancia il peso della maggiore semplicità per non onerare l'utenza con obblighi superflui. Infatti stiamo discutendo di una norma transitoria che avrà reale efficacia per poco più di un anno, considerando il tempo che occorrerà per l'espletamento dell'esame: pertanto non succederà davvero nulla se qualche sindaco resterà in carica per un anno successivo pur non avendone, al limite, il diritto.

CALLEGARO. Mi sembra che stiamo creando inutili complicazioni. Se il problema era quello di non fare discriminazioni in questa maniera ne introduciamo una alla rovescia. Basterebbe dare la possibilità di rinnovo ai soggetti indicati nell'articolo 13 della legge 13 maggio 1997, n. 132 e ai dottori commercialisti. Altrimenti, si corre il rischio di discri-

minare proprio i soggetti di cui a quell'articolo o, viceversa, gli altri soggetti che siamo invece d'accordo a comprendere.

PASTORE. Sulla seconda parte della proposta del relatore consiglio di aggiungere anche alcune modalità di certificazione della decadenza, altrimenti potrebbero esistere collegi imperfetti senza che nessuno lo sappia: collegare cioè la decadenza al fatto della mancata iscrizione o alla mancanza dei requisiti senza prevedere una certificazione di questi fatti può comportare incertezza giuridica. Ritengo opportuna pertanto una forma di certificazione.

CARUSO Antonino. Ritiro la mia firma dall'emendamento 1.0.2.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Al fine di definire meglio la proposta, in occasione della prossima seduta presenterò una riformulazione dell'emendamento 1.0.3 sulla quale spero si possa realizzare un'ampia convergenza.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,30.*